

TAX ALERT NO. 08/2022
Milano, 15 giugno 2022



Alberto C. Magri
ac_magri@clarksonhyde.it



Paolo F. Storti
p_storti@clarksonhyde.it

OPERAZIONI CON L'ESTERO E NOVITA' IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO DAL 1° LUGLIO 2022



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

Scadrà il 31 luglio 2022 l'Esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi dell'ultimo invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.

La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo Sdi secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

Tale data coincide, inoltre, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ✓ ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- ✓ alle cessioni di beni verso San Marino (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3) - Si rinvia al proseguo della presente circolare l'analisi specifica di questo tipo di operazioni.

Con riferimento alle operazioni effettuate con l'estero, le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del

30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) prevedono la predisposizione e l'invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo Sdl.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

OPERAZIONI ATTIVE

Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

La trasmissione telematica del singolo file allo Sdl andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Pertanto:

- ✓ **in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993** (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, la fattura va emessa, a norma dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o

nazionale. Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).

- ✓ per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue)** occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), **la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

- ✓ **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- ✓ **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- ✓ **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,

- ✓ **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

L'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO DAL 1° LUGLIO 2022

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

CESSIONI VERSO SAN MARINO

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 D.P.R. 633/1972, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal D.M. 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, D.M. 21.06.2021).

L'emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal Sdl all'ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file XML è 2R4GT08, la Natura dell'operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell'operazione confluirà nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione

ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 D.P.R. 633/1972, se l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l'operazione.

Si ricorda che le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

ACQUISTI DA SAN MARINO

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sdl, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdl assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo Sdl entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo Sdl.

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.

Clarkson Hyde Global offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom | USA

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network Clarkson Hyde Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.clarksonhydeglobal.com). Clarkson Hyde Global indica l'organizzazione globale di member firms di Clarkson Hyde Global, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. Clarkson Hyde Global, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.